Sentenza n. 49 /2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

composta dai Magistrati:

Marta	**TONOLO**	Presidente
Roberto	**ANGIONI**	Consigliere
Elisa	**BORELLI**	Primo Referendario relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto, iscritto al n. **32153** del registro di segreteria, avente ad oggetto il conto giudiziale n. 61703, reso da **LOVERGINE Francesco** per Coop. soc. Avvenire onlus scarl, quale agente riscossore del Comune di Bassano del Grappa (VI), per il periodo 01/01/2018 – 31/12/2018, depositato in data 6 agosto 2019;

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

Uditi, all'udienza pubblica del 14 novembre 2024, tenutasi con l'assistenza del segretario dott.ssa Alessandra Zotti, data per letta la relazione, il Sostituto Procuratore Generale dott. Massimiliano Sutto e l'avv. Martina Cartano in rappresentanza dell'ente, come da verbale;

FATTO

I. Con la relazione di irregolarità n. 387/2024, il Magistrato istruttore chiedeva

l'iscrizione a ruolo di udienza del conto n. 61703, reso da Lovergine Francesco per Coop. Soc. Avvenire onlus scarl, quale agente contabile esterno, nominato dal Comune di Bassano del Grappa (VI), per la gestione degli incassi dei ticket del parcheggio "Largo Parolini", riferito al periodo 01/01/2018 - 31/12/2018, avendo rilevato che:

- mancava la parificazione del conto: il Responsabile del Servizio Finanziario non aveva apposto il visto di regolarità sul conto, ma aveva allegato una dichiarazione sulla corrispondenza tra quanto l'agente aveva sostenuto di aver versato e le risultanze del tesoriere, affermando l'impossibilità di verificare la regolarità degli incassi;
- non erano stati depositati, unitamente al conto, né il provvedimento di approvazione dello stesso né la relazione dell'organo di controllo interno prevista dall'art. 139, co. 2, c.g.c.;
- il conto risultava depositato tardivamente, essendo stato sottoscritto in data 30/01/2019 e consegnato all'ente il giorno 13/06/2019 (ben oltre il 30° giorno dalla chiusura della gestione, avvenuta il 31/12/2018);
- sul piano sostanziale, la gestione non si appalesava regolare in quanto:

- il conto non chiudeva in pareggio, residuando, al termine della gestione, una consistente giacenza di euro 4.503,00, incompatibile con una gestione di cassa;

- i versamenti nella tesoreria comunale non sempre avvenivano con continuità (nel mese di gennaio non è stato effettuato alcun riversamento, pur in presenza di una giacenza di euro 572,50 e incassi per euro 4.083,50, determinandosi, in tal modo, giacenze di cassa ampiamente superiori alla soglia regolamentare.

II. In data 25 ottobre 2024, l'Amministrazione comunale depositava

deduzioni difensive, precisando che:

- con determinazione dirigenziale n. 2334 del 24/10/2024 era stato parificato il conto, all'esito della verifica di concordanza dello stesso con le scritture detenute dall'Amministrazione, svolta dall'attuale Responsabile del Servizio Finanziario sulla base della documentazione all'epoca trasmessa dall'agente contabile;

- in considerazione dell'avvenuta parificazione del conto, era stato possibile redigere la relazione prevista dall'art. 139, co. 2, c.g.c. (la stessa recava la firma del Dirigente dell'Area I ed era stata depositata in atti, con la precisazione che il visto del Collegio dei revisori sarebbe stato prodotto in giudizio prima dell'udienza, già fissata per il giorno 14 novembre 2024).

Chiedeva, quindi, di ritenere superati i profili di irregolarità inerenti al difetto di idonea parificazione del conto e al mancato deposito della relazione dell'organo di controllo interno, anche in considerazione del fatto che dall'anno 2020 provvedeva regolarmente a tali adempimenti.

IV. In data 12 novembre 2024 l'Amministrazione comunale depositava nuovamente il documento avente ad oggetto: "*Relazione ex art. 139, 2° comma, D.Lgs 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile*".

V. All'odierna udienza, presente l'agente contabile, il Pubblico Ministero e l'avv. Martina Cartano hanno concluso come da verbale e la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Preliminarmente, il Collegio ritiene di esprimersi in ordine alla regolarità del mandato conferito dal Sindaco del Comune di Bassano del Grappa all'avv. Martina Cartano, in qualità di dipendente dello stesso ente, e alla dott.ssa

Lucia Cani, in qualità di Dirigente dell'Area I Risorse e Sviluppo, rilevando che lo stesso, pur non presentando i requisiti per essere definito una procura alle liti, può essere considerato come una delega conferita dall'ente a comparire in udienza ai sensi dell'art. 148, comma 2, c.g.c..

2. Sempre in via preliminare, il Collegio ritiene, in ordine alla parificazione del conto, che la stessa è stata effettuata, seppur tardivamente (con determinazione dirigenziale n. 2334 del 24/10/2024, prodotta in giudizio dall'amministrazione), mediante verifica della concordanza della rendicontazione resa dall'agente contabile con le scritture detenute dall'ente.

Tuttavia, il Collegio deve rilevare che, come evidenziato nella relazione di deferimento, l'ente era già stato messo nelle condizioni, sin dal momento della presentazione del rendiconto da parte dell'agente contabile, di provvedere alla prescritta parificazione, avendo a disposizione il registro di cassa e tutta la documentazione necessaria all'espletamento dei doverosi controlli circa la regolarità della gestione.

3. Ciò posto, alla luce delle ulteriori irregolarità riscontrate nella gestione sia dal punto di vista sostanziale che da quello formale, non è possibile, comunque, procedere all'approvazione del conto e al discarico dell'agente contabile, pur non riscontrandosi, allo stato degli atti, ammanchi di gestione.

In primo luogo, come rilevato dal Magistrato istruttore, la gestione dei riversamenti ha registrato un andamento discontinuo, nonostante una sostanziale continuità dei flussi di incasso nel corso dell'esercizio finanziario, determinandosi in tal modo giacenze di cassa ampiamente superiori alla soglia regolamentare.

Al riguardo, il Collegio osserva che l'art. 69, comma 2, del regolamento

comunale di contabilità all'epoca vigente (approvato con delibera C.C. n. 11 del 18/03/2008) prevedeva che: "*Le somme direttamente riscosse sono interamente versate dagli Agenti contabili al Tesoriere comunale quando la giacenza di cassa sia pari a € 516,45 e comunque mensilmente entro il 10° giorno del mese successivo per tutte le somme nello stesso riscosse*".

Dall'esame del conto e della documentazione contabile prodotta in giudizio dall'agente contabile, invece, risultano sia versamenti effettuati in ritardo, oltre il termine del decimo giorno del mese successivo (si consideri, per esempio, che, per il mese di gennaio, le riscossioni di euro 4.083,50 risultano versate solo parzialmente, per l'importo complessivo di euro 3.668, entro il 2 febbraio 2018, con le quietanze nn. 1227, 1228, 1761 e 2460, essendo i versamenti successivi datati 27/02/2018 – quietanze nn. 3903 e 3905) sia giacenze di cassa, a fine mese, sempre per importi superiori alla prescritta soglia regolamentare.

A tale evidente irregolarità se ne accompagna un'altra, alla stessa collegata, di rilievo non solo formale, consistente nel mancato riversamento, entro la fine dell'anno di gestione, degli incassi del mese di dicembre 2018, posto che il conto non chiude in pareggio, ma con una giacenza di cassa di euro 4.503,00, versata in tesoreria nell'anno successivo (cfr. quietanze nn. 248 e 250 del 07/01/2019, per l'importo di euro 2.349,5, nn. 910, 911 e 915 del 17/01/2019, per l'importo di euro 2.154,6).

Relativamente a tali fatti gestionali, risulta palese l'inosservanza dell'agente contabile ai vincoli di riversamento delle somme riscosse previsti dalle richiamate disposizioni regolamentari, tenuto conto, tra l'altro, del principio fissato dall'art. 181, comma 3, del T.U.E.L. ("*Gli incaricati interni, designati*

con provvedimento formale dell'amministrazione, versano le somme riscosse presso la tesoreria dell'ente con cadenza stabilita dal regolamento di contabilità, non superiori ai quindici giorni lavorativi").

Peraltro, anche il riversamento in tesoreria oltre il termine di chiusura della gestione della giacenza di cassa residua al 31.12.2018 costituisce evidente violazione dei principi di legge in materia (art. 181 R.D. n. 827/1924, a termini del quale "*Gli agenti contabili non possono riscuotere somme o ricevere depositi di valori o materie, se non in conformità delle leggi e dei regolamenti e dal giorno in cui ha principio la loro gestione. La gestione degli agenti contabili comincia dalla data dell'assunzione del servizio, e termina col giorno della cessazione di esso. Al principio della gestione devono essere redatti processi verbali ed inventari, dai quali risulti la seguita consegna dell'ufficio ed il debito che l'agente assume. Con eguali atti, si accerta al termine della gestione il credito ed il debito dell'agente cessante*") e del regolamento di contabilità dell'ente approvato con delibera di C.C. n. 75 del 2018 (l'art. 44, comma 2 prevede che: "*Le riscossioni avvenute nel mese di dicembre e ogni altra eventuale giacenza di cassa devono essere riversate in tesoreria comunale entro il 31 dicembre dell'anno cui si riferiscono*").

Tali irregolarità si sommano a quella rimasta accertata della tardiva presentazione del conto *ex* art. 233 TUEL (oltre il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario).

4. Risulta, viceversa, riferibile all'amministrazione e non all'agente contabile l'ulteriore irregolarità configurata dal mancato deposito, unitamente al conto, della relazione dell'organo di controllo interno sulla gestione, prevista e disciplinata dall'art. 139, comma 2 c.g.c., secondo l'orientamento già espresso

da questa Sezione (sentenza n. 198/2024).

Al riguardo, il Collegio, pur prendendo atto dell'invio (tardivo) della relazione e del fatto che l'amministrazione provvede regolarmente, a partire dal 2020, al deposito della stessa ai sensi dell'art. 139, co. 2, c.g.c., rileva, comunque, che il documento trasmesso dall'ente, redatto e sottoscritto dal dirigente dell'Area I, non risulta corredato del visto del Collegio dei revisori previsto dall'art. 47 del regolamento di contabilità dell'ente (approvato con delibera di C.C. n. 75/2018). Tale documento, inoltre, si limita ad attestare, considerata la verifica svolta dal responsabile del servizio finanziario in sede di parificazione, la regolarità formale del conto, la corrispondenza della documentazione giustificativa con le scritture contabili dell'ente e con le risultanze contenute nel conto stesso, senza dar conto della metodologia del controllo effettuato, degli elementi presi in esame, delle scritture verificate e della documentazione di supporto esaminata.

Al riguardo, il Collegio non può che ribadire che la relazione, resa dall'organo interno di controllo in posizione di terzietà, è adempimento specifico e diverso dalla parificazione del conto (Sez. giur. Sicilia, sent. n. 949/21) che "*dovrebbe, preferibilmente, dare conto dell'attività di verifica svolta, comprendente, ad esempio: la regolarità formale del conto; la corrispondenza della documentazione giustificativa con le scritture contabili dell'ente e con le risultanze contenute nel conto; la tipologia delle entrate e delle uscite e i versamenti effettuati in tesoreria; ogni evenienza che possa aver determinato un'alterazione dell'assetto contabile con evidenza di eventuali elementi significativi che siano intervenuti nel periodo di rendicontazione; il livello di approfondimento della relazione dipenderà dalla tipologia del conto*

giudiziale esaminato, dai dati analizzati ai fini della parifica del conto e della verifica della concordanza dello stesso con le scritture detenute dall'ente nell'ambito dell'attività di controllo" (Sez. giur. Veneto, ord. n. 15/2023).

4. Conclusivamente, il Collegio ritiene di dichiarare l'irregolarità della gestione di cui al conto giudiziale n. 61703, reso dal sig. Francesco Lovergine per Coop. soc. Avvenire onlus scarl, quale agente riscossore del Comune di Bassano Del Grappa, demandando agli Organi responsabili dell'ente locale il puntuale adempimento degli obblighi di legge e, quindi, di adottare ogni iniziativa di competenza che consenta loro di conformare l'azione amministrativa a quei canoni di legalità e di virtuosità della P.A. nel cui solco si collocano le osservazioni formulate dalla Sezione.

5. In assenza di condanna non è luogo a provvedere sulle spese.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 32153 del registro di Segreteria, dichiara l'irregolarità della gestione di cui al conto giudiziale n. 61703.

Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti di rito.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 14 novembre 2024.

Il Giudice relatore	Il Presidente
Elisa Borelli	Marta Tonolo
(*firmato digitalmente*)	(*firmato digitalmente*)

Depositata in Segreteria, il 21/02/2025

Il Funzionario preposto

(*firmato digitalmente*)

Nadia tonolo